

STATUTO



ANIMA[®]

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

MILANO, LUGLIO 2016

“ANIMA” è stata fondata il 14 febbraio 1914 e ricostituita il 25 maggio 1945.

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dalle Assemblee Generali del: 26 novembre 1946, 4 marzo 1952, 19 giugno 1957, 16 giugno 1961, 5 dicembre 1963, 9 luglio 1964, 6 luglio 1967, 25 giugno 1971, 7 luglio 1976, 20 maggio 1982, 20 giugno 1986.

La trasformazione in Federazione è stata deliberata dall’Assemblea Generale del 20 giugno 1988.

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dalle Assemblee Generali del: 12 giugno 1989, 5 luglio 1993, 1 luglio 1996, 17 luglio 2006, 5 luglio 2007, dicembre 2007.



Indice

	TITOLO I
Art. 1 Costituzione e Sede	pag. 03
Art. 2 Scopi della Federazione	pag. 04
Art. 3 Rappresentanza della Federazione	pag. 05
	TITOLO II
Art. 4 Domande di adesione	pag. 06
Art. 5 Quota di adesione alla Federazione	pag. 07
Art. 6 Perdita della qualità di Socio	pag. 08
Art. 7 Soci	pag. 09
Art. 8 Soci Effettivi	pag. 10
Art. 9 Soci Aggregati	pag. 11
Art. 10 Sanzioni	pag. 11
Art. 11 Associazioni	pag. 12
	TITOLO III
Art. 12 Organi istituzionali della Federazione	pag. 13
Art. 13 Assemblea Generale	pag. 15
Art. 14 Diritto di partecipazione all'Assemblea Generale	pag. 15
Art. 15 Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria	pag. 16
Art. 16 Poteri dell'Assemblea Generale	pag. 17
Art. 17 Consiglio Generale	pag. 18
Art. 18 Validità delle delibere del Consiglio Generale	pag. 19
Art. 19 Poteri del Consiglio Generale	pag. 20
Art. 20 Consiglio di Presidenza	pag. 20
Art. 21 Poteri del Consiglio di Presidenza	pag. 21
Art. 22 Presidente - Commissione di designazione	pag. 21
Art. 23 Presidente - Mandato e attribuzioni	pag. 23
Art. 24 Vice Presidenti	pag. 24
Art. 25 Collegio dei Probiviri	pag. 24
Art. 26 Collegio dei Revisori Contabili	pag. 26
Art. 27 Direttore Generale	pag. 27
Art. 28 Fondo comune, esercizio sociale e bilanci	pag. 28
Art. 29 Modifiche statutarie	pag. 28
Art. 30 Scioglimento della Federazione	pag. 29
Art. 31 Norme generali	pag. 29



Art. 1 - Costituzione e Sede

1. È costituita “ANIMA” - Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia ed Affine - fra le Associazioni e le imprese esercitanti l’industria meccanica varia ed affine ed i relativi servizi, di seguito denominata “Federazione”.
2. La Federazione ha sede legale in Milano e può costituire sezioni ed uffici in altre località.
3. La Federazione e le sue componenti possono aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali ed a Comitati europei.
4. La Federazione è socia effettiva di Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.
5. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza il proprio scopo attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
 - a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
 - b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
 - c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.
6. A tal fine ANIMA è impegnata a:
 - a) valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza, di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
 - b) attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
 - c) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

- d) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Nel presente Statuto, il riferimento alle "Associazioni" si intende esteso anche alle "Unioni" ancora esistenti in ambito federativo, così come il riferimento agli "Statuti" si intende esteso anche ai "Regolamenti" legittimamente adottati e vigenti di Associazioni e Unioni. Ove non diversamente specificato, il riferimento agli Organi statutari si intende riferito a quelli della Federazione.

Art. 2 - Scopi della Federazione

1. La Federazione è indipendente ed apartitica e, nell'esplicazione della propria attività, esclude ogni forma di lucro. In armonia con le disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti primarie del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, ha la funzione preminente di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria, che rappresenta istituzionalmente nei confronti di terzi.
2. In particolare la Federazione si propone:
 - a) di studiare e risolvere, nell'interesse degli Associati, tutti i problemi di carattere tecnico, economico e fiscale e di collaborare con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti all'industria meccanica;
 - b) di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti meccanici italiani, facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni sia in Italia che all'estero;
 - c) di favorire e sviluppare, con i mezzi più idonei, la collaborazione tecnica, scientifica ed economica ai fini del miglioramento della produzione;
 - d) di costituire rapporti con le altre Federazioni o Associazioni industriali, sia nazionali che estere;
 - e) di svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti fra componenti merceologiche appartenenti alla Federazione e, più in generale, di assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli Associati e di intensificare la collaborazione tra le componenti merceologiche in cui gli stessi sono raggruppati;

- f) di fornire, se richiesta, alle Associazioni come successivamente indicato, la collaborazione consultiva ed operativa che gli Organi federativi riterranno necessaria ed opportuna e di esercitare un ruolo di coordinamento fra tutte le proprie componenti.
3. La Federazione persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 3 - Rappresentanza della Federazione

1. La rappresentatività dei settori industriali è riconosciuta da Confindustria alla Federazione sulla base di parametri qualitativi e quantitativi.
La rappresentanza della Federazione nel settore della meccanica è determinata in accordo con Confindustria.
Gli ambiti di competenza sono presidiati da Confindustria, con l'esercizio della funzione di vigilanza del proprio Collegio dei Probiviri.
2. Le imprese sono protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività del sistema associativo della Federazione.
Il perimetro della rappresentanza è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario.
3. Sono soci del sistema associativo della Federazione, attraverso l'adesione alle Associazioni che lo compongono, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione complessa e che:
- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 - b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;

- d) dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
4. Per l'approvazione delle domande di adesione alla Federazione di imprese rappresentative di nuovi settori, di competenza del Consiglio generale, è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti che rappresentino almeno la metà dei componenti.

Art. 4 - Domande di adesione

1. La procedura di iscrizione del nuovo Socio ha inizio con la presentazione della domanda di adesione alla Federazione, su modulo predisposto dalla stessa, e con la indicazione della Associazione di interesse. La domanda deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante legale, o suo Procuratore, delegato a rappresentare l'impresa sia presso la Federazione che presso l'Associazione.
2. Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione di interesse da parte della struttura federativa. L'associazione esprime il proprio parere consultivo entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda.
3. Il parere negativo dell'associazione sulla domanda di adesione deve essere motivato.
4. La delibera di ammissione del nuovo Socio è adottata dal Consiglio di Presidenza anche a mezzo referendum epistolare e comunicata all'Associazione entro dieci giorni.
5. L'impresa la cui domanda di adesione abbia avuto parere negativo da parte del Consiglio di Presidenza della Federazione, può presentare reclamo motivato al Consiglio Generale entro dieci giorni dal ricevimento del parere negativo. In caso di accoglimento, la delibera del consiglio Generale è inappellabile, in caso di delibera negativa è ammesso il ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri.
6. Nel caso di contrasto fra il Consiglio di Presidenza e gli Organi dell'Associazione, la decisione finale ed irrevocabile circa l'iscrizione spetta alla Consiglio di Presidenza.
7. Le iscrizioni dei nuovi associati sono efficaci dal primo giorno del mese seguente quello in cui la domanda è stata accolta con la delibera di Consiglio di Presidenza.
8. Con la data di iscrizione si determina l'obbligo del pagamento della quota di adesione.

9. Entro dieci giorni dall'accoglimento della domanda i soci effettivi possono impugnare avanti il Collegio speciale dei Probiviri l'accoglimento stesso, indicando dettagliatamente le motivazioni procedurali e di merito. Il collegio decide entro trenta giorni con lodo inappellabile.
10. La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.
11. L'iscrizione ha validità biennale, con automatico tacito rinnovo di biennio in biennio qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.
12. L'adesione dell'impresa alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e quello dell'Associazione di appartenenza.
13. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo, ed ha efficacia per la Federazione dal momento in cui viene comunicato in forma scritta.

Art. 5 - Quota di adesione alla Federazione

1. La quota di adesione dovuta alla Federazione (di seguito denominata "quota di adesione") è costituita dalla somma dei seguenti contributi:
 - a) quota annuale federativa deliberata dall'Assemblea per i soci ordinari e per i soci aggregati;
 - b) quota per l'adesione a ciascuna delle Associazioni settoriali determinata annualmente dall'assemblea delle singole associazioni.
2. Ciascun Socio è obbligato a corrispondere la quota di adesione alla Federazione.
3. La quota di adesione non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile. E' soggetta ad adeguamento annuale, deliberato dall'Assemblea, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. All'ammontare della quota di adesione, qualora venga pagata senza il rispetto dei termini temporali previsti, saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dalla Consiglio di Presidenza.

Art. 6 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio della Federazione si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per cessazione di attività;
 - c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza della Federazione stessa;
 - d) per espulsione; per violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Codice Etico confederale, sentito il parere dell'Associazione cui l'Associato appartiene. Il Consiglio Generale delibera sull'espulsione dalla Federazione;
 - e) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato. Per tutte le altre procedure concorsuali il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di situazioni complesse.
2. Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali fino alla decorrenza del biennio di iscrizione in corso. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) ed e) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.
3. L'impresa socia può recedere dalla Federazione:
 - a) in caso di voto contrario alle modifiche statutarie; l'obbligazione contributiva permane fino allo scadere del periodo annuale di adesione in corso;
 - b) per motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo; l'obbligazione contributiva permane fino allo scadere del termine del biennio di associazione.
4. L'impresa socia può recedere dalla Associazione di appartenenza e presentare domanda di adesione ad altra Associazione nel rispetto degli ordinamenti delle Associazioni richiamate.
5. In seguito a infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo, il Consiglio di presidenza delibera la risoluzione unilaterale del rapporto associativo, senza possibilità di ricorso ai Probiviri. La risoluzione ha come conseguenza la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri associativi e la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

6. Con la risoluzione del rapporto associativo nonché all'atto della formalizzazione delle dimissioni, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

Art. 7 - Soci

1. I Soci si distinguono in effettivi ed aggregati. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento e senza finalità commerciali.
2. Tutti i Soci vengono iscritti nel Repertorio Associate della Federazione e nell'analogo Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema. I soci non devono assumere iniziative di comunicazione esterna che interferiscano con gli interessi rappresentati da componenti del sistema confindustriale senza un preventivo coordinamento con la componente stessa. L'utilizzo strumentale della struttura federativa o associativa per conseguire risultati riconducibili a politiche di interesse privato costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione. I soci non devono aderire, nemmeno con proprie società collegate, ad organizzazioni costituite per scopi analoghi a quelli della federazione e delle proprie associazioni. Qualora sorgano controversie circa l'adesione di un associato ad altra organizzazione, la decisione viene rimessa al Consiglio di Presidenza, che valuterà l'opportunità di sottoporre la fattispecie al vice presidente confederale con delega all'organizzazione.
3. La Federazione è costituita da:
 - a) Associazioni che raggruppano imprese, già associate alla Federazione, operanti in Italia nel campo dell'industria meccanica varia ed affine e dei relativi servizi;
 - b) singole imprese che possono organizzarsi in Associazioni. In entrambi i casi si intende che tutte le imprese fanno capo alla Federazione con rapporto diretto.

Art. 8 - Soci Effettivi

1. La qualità di Socio effettivo è attribuita alle imprese che esercitano la loro attività nell'ambito della meccanica varia ed affine.
2. Possono aderire alla Federazione come Soci effettivi:
 - a) le imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività nel campo dell'industria meccanica varia ed affine e dei relativi servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento confederale;
 - b) le imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
 - c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese associate con caratteristiche analoghe a quelle elencate nelle precedenti lettere, nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.
3. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione.
4. I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza nell'ambito dell'associazione di appartenenza, e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
5. I soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni/Gruppi/Settori, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 9 - Soci Aggregati

1. Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, anche in forma collettiva, imprese che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata e le imprese che operano nel mercato nazionale meccanico in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero.
2. Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del Regolamento confederale in materia.
3. Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.
4. I Soci aggregati partecipano alle Assemblee associative con diritto di voto ed a quelle della Federazione senza diritto di voto. I Soci aggregati non possono accedere alle cariche sociali.
5. I Soci aggregati hanno gli stessi obblighi di quelli effettivi nei confronti della Federazione.
6. Per i soci aggregati è esclusa ogni prestazione di rappresentanza degli interessi sia diretta che indiretta da parte della Federazione.

Art. 10 - Sanzioni

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
 - b) sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;
 - c) decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi; viene deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica

ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

- d) espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile;
 - e) radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
 - f) il destinatario delle sanzioni può proporre ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera.
2. L'impresa soggetta a provvedimenti sanzionatori deve provvedere regolarmente al pagamento della quota associativa. Il ricorso avverso le sanzioni non ha effetti sospensivi.
 3. L'impresa che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di Socio non ha alcun diritto sul fondo comune.

Art. 11 - Associazioni

1. Le imprese associate operanti nei diversi settori dell'industria meccanica varia ed affine si raggruppano nelle Associazioni costituite per i settori di appartenenza.
2. Le Associazioni possono istituire, nel proprio ambito, Gruppi di specializzazione merceologica.
3. La Federazione predispone per le Associazioni un modello di Statuto approvato



ANIMA[®]



dal Consiglio Generale.

4. Alle Associazioni costituite in ambito federativo è riconosciuta autonomia operativa nelle materie di interesse specifico della categoria merceologica rappresentata; è fatto salvo il diritto della Federazione, nella persona del Direttore Generale, di conoscere l'operato medesimo allo scopo di poter svolgere il proprio ruolo istituzionale di coordinamento e sorveglianza, quest'ultima funzione essendo indispensabile a che vengano rispettati gli interessi degli associati.
5. I Presidenti di Associazione devono partecipare attivamente alle riunioni allo scopo di favorire la reciproca conoscenza ed informazione. Sono inoltre tenuti a costantemente aggiornare il Presidente della Federazione - attraverso la Direzione Generale - sull'attività svolta.
6. I Presidenti di Associazione durano in carica al massimo quattro anni senza possibilità di proroga.
7. I Presidenti di Associazione che, per qualsiasi motivo, non possono concludere il mandato, sono sostituiti dai loro successori, secondo le norme delle competenti Associazioni.

Art. 12 - Organi istituzionali della Federazione

1. Sono Organi istituzionali della Federazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Probiviri;
- il Collegio dei Revisori Contabili;

Tutte le cariche della Federazione sono a titolo gratuito.

I Past President, e tutti i titolari di cariche "di diritto" previste dal presente statuto e da quello delle associazioni, possono mantenere le prerogative previste dalla carica stessa purché siano ancora espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici.

2. Possono essere designati a ricoprire le cariche elettive previste dal presente Statuto solo persone che assumono, nell'ambito dell'impresa associata una rappre-

sentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, quale: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del CdA o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. I nominati a cariche elettive devono rappresentare una associata che sia iscritta a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata. L'accesso a cariche elettive comporta l'assenza delle seguenti cause ostative all'elezione:

- a) situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi;
 - b) la nomina a cariche o incarichi di contenuto politico;
 - c) il collegio speciale dei Probiviri rilascia parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale relativo ai candidati.
3. La durata delle cariche, ove non diversamente specificato nel presente Statuto, è biennale, con due possibilità di rielezione consecutive dopo la prima elezione, fatte salve le cariche di Proboviro e di Revisore contabile. Eventuali rielezioni sono possibili decorso almeno un biennio di carica.
 4. Tutte le nomine di persone a cariche istituzionali devono avvenire a scrutinio segreto, deve essere sempre previsto un numero di candidature superiore rispetto alle persone che devono essere nominate.
 5. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.
 6. La carica di Probiviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.
 7. Le cariche di Revisori Contabili e Probiviri possono essere assunte da persone che non rappresentano una impresa associata e che non devono rispettare i criteri di rappresentanza previsti per tutte le altre cariche associative.
 8. Nel caso la carica sia stata ricoperta per un periodo maggiore della metà del mandato, si intende ricoperta per l'intero mandato.
 9. L'elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'organo competente all'elezione.
 10. Allorché si tratti di eleggere i componenti di un Organo collegiale o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire in qualità di componenti effettivi.

Art. 13 - Assemblea Generale

1. Le delibere dell'Assemblea Generale della Federazione, assunte in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti.
2. L'Assemblea delibera:
 - a) quando regolarmente costituita;
 - b) per referendum.
3. Spetta al Consiglio Generale della Federazione di stabilire volta per volta a quale delle due forme ricorrere. Non è ammessa la delibera per referendum per le nomine alle cariche sociali.
4. La Federazione predispone e consegna a ciascun Socio la scheda per esercitare il diritto di voto attraverso il referendum.
5. La scheda deve essere restituita alla Direzione Generale entro il termine indicato nella stessa, anche per mezzo di posta elettronica certificata.
6. La validità delle delibere adottate con referendum viene stabilita con gli stessi criteri previsti per l'adozione delle delibere adottate durante l'Assemblea regolarmente costituita in via ordinaria.

Art. 14 - Diritto di partecipazione all'Assemblea Generale

1. La partecipazione all'Assemblea è diritto dei Soci della Federazione che hanno regolarmente adempiuto le obbligazioni nei confronti della Federazione purché l'iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data di convocazione ed essi non siano in mora con il pagamento dei contributi di adesione.
2. I soci morosi possono partecipare senza diritto di voto e senza diritto di parola. Per esercitare i propri diritti in assemblea il socio moroso deve provvedere al pagamento della quota associativa almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. Il socio moroso non può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. I soci destinatari di un provvedimento disciplinare di sospensione non possono partecipare all'assemblea. È possibile partecipare all'assemblea in videoconferenza, qualora questo servizio sia stato previsto nella convocazione.
4. Qualora i soci intervengano all'Assemblea con propri rappresentanti devono con-

ferire agli stessi apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante. I delegati devono comunque avere un ruolo rilevante nell'impresa associata ed essere dipendenti di quest'ultima.

Art. 15 - Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea generale è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione.
2. Ogni ulteriore convocazione dell'assemblea deve essere considerata straordinaria, e può essere effettuata quando il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno; per l'assemblea straordinaria restano invariati i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea ordinaria.
3. L'assemblea viene convocata, in via straordinaria, anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno tre Associazioni, oppure da un quinto dei voti assembleari. La richiesta dovrà essere indirizzata in forma scritta al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
4. La convocazione ordinaria dell'Assemblea Generale avviene mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, da trasmettere ai singoli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a sette giorni, con decisione motivata del Presidente, richiamata nella convocazione scritta.
5. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
6. L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti Soci effettivi aventi diritto di partecipare all'Assemblea, che dispongano di almeno il venti per cento del complesso dei voti. Tuttavia, trascorsa un'ora, dall'ora indicata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti; salvo che all'ordine del giorno siano previste elezioni, modifiche statutarie e scioglimento. In queste ultime ipotesi deve comunque essere garantito il quorum costitutivo del venti per cento.
7. Le delibere si prendono a maggioranza dei voti presenti, ad eccezione di quelle per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

8. Per il computo del quorum non sono conteggiati i voti degli astenuti e le schede bianche.
9. In caso di parità dei voti, nelle votazioni a scrutinio palese, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.
10. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
11. Ogni Socio effettivo avente il diritto di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto altro Socio effettivo.
12. Non è ammessa più di una delega, salvo il caso di imprese facenti parte dello stesso gruppo societario.
13. Ad ogni socio effettivo fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto; dal contributo minimo e fino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà; da due volte il contributo minimo e fino a quattro volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5 per cento, o frazione almeno pari alla metà; da quattro volte il contributo minimo e fino a otto volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del venticinque per cento, o frazione almeno pari alla metà; da 8 volte il contributo minimo e fino a sedici volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del cinquanta per cento, o frazione almeno pari alla metà; oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del settantacinque per cento, o frazione almeno pari alla metà.

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
 - a) delibera la quota annuale federativa;
 - b) elegge ogni quadriennio dispari il Presidente e i Vice Presidenti, su proposta del Consiglio Generale, ed approva il relativo programma di attività;
 - c) elegge, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
 - d) elegge, ogni quadriennio pari i Proviviri, i Revisori Contabili effettivi ed i loro

- supplenti;
- e) determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
 - f) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Generale;
 - g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - h) delibera sullo scioglimento della Federazione;
 - i) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente.
2. Il Direttore Generale provvede alla redazione del verbale delle riunioni, riferendone nel dettaglio le varie fasi e riportando tutti gli interventi. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori, se nominati, oltre lo stesso Segretario dell'Assemblea. Il verbale, unico strumento informativo ufficiale dei lavori assembleari, viene trasmesso in copia a tutti i Soci.
 3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione.

Art. 17 - Consiglio Generale

1. Il consiglio Generale è costituito da: il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, gli ultimi tre Past president, i Presidenti delle Associazioni, i consiglieri eletti dall'Assemblea. Il presidente ha la facoltà di nominare un componente.
2. L'assemblea elegge cinque Consiglieri, nominati su una lista di almeno otto candidati, presentata dalla prime cinque associazioni in ordine di contribuzione. Gli eletti dall'assemblea durano in carica quattro anni. La loro elezione avviene in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria degli anni pari. L'elezione dei consiglieri in assemblea avviene sulla base di una lista di candidature, che siano state sottoposte al parere del Collegio speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale. Il Collegio può evidenziare la necessità che siano presentate ulteriori candidature.

Il calcolo delle quote associative corrisposte da ogni associazione viene aggiornato ogni qualvolta si proceda alla nomina dei consiglieri, secondo lo stesso criterio di rotazione previsto per i consiglieri elettivi e rispettando i medesimi criteri selettivi.

Nel calcolo dei contributi corrisposti alla Federazione devono essere considerati

solo i soci effettivi che abbiano assolto gli obblighi contributivi in conformità alle norme del presente statuto.

3. Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte all'anno e deve essere convocato dal Presidente. Il Consiglio Generale può essere anche convocato da un quarto dei propri componenti o dal Consiglio di Presidenza. La convocazione avviene per lettera raccomandata o per posta elettronica e fax da inviarsi almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza può avvenire con diversa comunicazione scritta da inviarsi tre giorni prima. Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
5. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive oppure alla metà delle riunioni previste nel corso di un anno solare.

Art. 18 - Validità delle delibere del Consiglio Generale

1. Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto.
2. La partecipazione al Consiglio Generale, come ogni partecipazione che sia il risultato di una votazione sulla scelta delle persone, non è delegabile.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti; per gli adempimenti elettorali è necessaria almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. In quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta fino a quattro volte in caso di parità. Nel caso permanga la parità, la proposta di delibera deve essere rigettata.
6. Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Proviviri.

Art. 19 - Poteri del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale:
 - a) esegue le delibere dell'Assemblea Generale;
 - b) approva i bilanci sociali e la relazione economica da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - c) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
 - d) provvede alla scelta delle modalità di delibera dell'Assemblea;
 - e) esamina gli eventuali ricorsi, ove previsti dal presente Statuto;
 - f) approva il Regolamento, e le modifiche, per l'uso del marchio e della sigla ANIMA, depositati e protetti a norma di legge;
 - g) approva il modello di Statuto delle Associazioni. Le Associazioni adottano i rispettivi Statuti e Regolamenti sulla base di tale modello.
 - h) approva il modello, e le modifiche, con le procedure di cui alla lettera g) del presente articolo, del Regolamento per l'uso dei marchi e sigle delle singole Associazioni, che verranno depositati e protetti a norma di legge dalla Federazione, quale titolare degli stessi;
 - i) delibera su ogni altro oggetto sottoposto dal Presidente o dalla Consiglio di Presidenza;
 - l) delibera sulle proposte del Direttore Generale;
 - m) delibera le sanzioni di espulsione o radiazione;
 - n) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto.

Art. 20 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice presidenti.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Può inoltre essere convocato su richiesta di un quarto dei componenti.
3. I componenti della Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni.
4. La decadenza da Consigliere comporta anche la decadenza da componente della Consiglio di Presidenza.

5. Valgono per le convocazioni e le delibere della Consiglio di Presidenza le stesse norme stabilite per il Consiglio Generale.
6. Per il calcolo del quorum deliberativo sono computati gli astenuti e le schede bianche.

Art. 21 - Poteri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) esegue le delibere del Consiglio Generale;
 - b) assume le iniziative di studi che ritenga utili per il conseguimento dei fini della Federazione;
 - c) delibera sull'adesione della Federazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia e all'estero;
 - d) approva la relazione sull'attività federativa da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - e) esamina i bilanci sociali consuntivo e preventivo da sottoporre alla deliberazione dei Revisori Contabili ed all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale; esamina altresì la relazione economica da sottoporre al Consiglio Generale ed all'Assemblea Generale;
 - f) nomina e revoca il Direttore Generale della Federazione;
 - g) delibera su ogni altro oggetto su delega del Consiglio Generale;
 - h) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
 - i) sovrintendente alla gestione dei Fondi;
 - l) delibera le sanzioni di sospensione;
 - m) nomina e revoca i rappresentanti esterni della Federazione.

Le delibere possono essere adottate per referendum.

Art. 22 - Presidente - Commissione di designazione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, deve essere nominata la Commissione di designazione del Presidente.
La Commissione è composta da tre membri imprenditori associati, in possesso

dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President.

2. La Commissione deve esperire in via riservata, entro un termine massimo di sei settimane dall'insediamento, un'ampia consultazione degli Associati, informare sulle caratteristiche personali richieste al candidato Presidente, allo scopo di individuare uno o più candidati.

Tutti i soci possono presentare una candidatura alla Commissione. Il candidato Presidente deve presentare un programma per il governo della Federazione. Devono essere sottoposte al voto i nominativi e i programmi dei candidati, rispondenti ai requisiti richiesti dalla Commissione, che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il venti per cento dei voti assembleari.

3. La Commissione sottopone al parere del Collegio Speciale dei Probiviri al massimo tre delle candidature emerse e il Consiglio Generale, sulla base della relazione della Commissione, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

I candidati possono rilasciare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale. Nel caso il candidato non ottenga la metà più uno dei voti dei presenti del consiglio Generale, esclusi gli astenuti e le schede bianche e incluse le schede nulle, deve essere ripetuta la procedura di designazione nel caso di candidato unico. Nel caso siano stati presentati al Consiglio generale due candidati, occorre ripetere immediatamente la votazione; nel caso non venga di nuovo raggiunto il quorum, deve essere ripetuta la procedura di designazione.

4. Nel caso siano stati presentati al Consiglio generale tre candidati, occorre procedere ad una votazione tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo scrutinio; nel caso non venga di nuovo raggiunto il quorum, deve essere ripetuta la procedura di designazione.

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, la votazione deve essere immediatamente ripetuta; nel caso la votazione abbia di nuovo un risultato di parità sarà convocata una nuova riunione per la ripetizione della votazione.

Nel caso anche la terza votazione raggiunga il risultato di parità ovvero non raggiunga il quorum, deve essere ripetuta la procedura di designazione.



ANIMA[®]



5. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche. Si computano invece le schede nulle.

Art. 23 - Presidente - Mandato e attribuzioni

1. Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza; vigila e cura il funzionamento della Federazione; predispone la relazione morale e politica sull'attività della Federazione ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto.
2. Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza. Può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone estranee alla Federazione.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.
4. L'elezione del Presidente avviene nel corso di una Assemblea convocata negli anni dispari.
5. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri degli altri Organi della Federazione, salvo ratifica da parte dei rispettivi Organi competenti che il Presidente provvede a convocare nei tempi più brevi. Il Presidente decade dalla carica in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato. La decadenza viene accertata e dichiarata dallo speciale collegio dei probiviri confederali, che può autorizzare in casi di comprovata eccezionalità la proroga del termine previsto per l'insediamento della Commissione.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età, ne svolge le funzioni e provvede ad insediare la Commissione di designazione per l'elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni successivi dall'assunzione delle funzioni del Presidente. Il nuovo Presidente nominato può essere rieletto se ha mantenuto la carica per meno della metà della durata prevista del mandato.

Art. 24 - Vice Presidenti

1. Il Presidente designato, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente l'Assemblea chiamata all'elezione, presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali del proprio mandato, il programma di attività propone i nomi dei quattro Vice Presidenti e le deleghe a loro assegnate.
2. In caso di mancanza o di impedimento, le funzioni del Presidente della Federazione spettano al Vice Presidente più anziano di età.
3. Il Consiglio Generale designa i quattro vice Presidenti, previo parere del Collegio speciale dei Probiviri sul profilo personale e professionale e sul rispetto del completo inquadramento; vota contestualmente il programma concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
4. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una volta.
5. Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea ogni quattro anni, in anno pari, elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni; la carica è rinnovabile per altri quattro anni e sono rieleggibili dopo una vacatio di quattro anni che decorre dall'ultimo mandato.
2. Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, nell'anno precedente al suo rinnovo, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa e che non rappresentino una impresa associata.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, di vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

6. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorrente deve provvedere al deposito cauzionale obbligatorio che deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente ANIMA con causale "Progetti speciali".
L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio Speciale tra il venti per cento e il cinquanta per cento del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e borse di studio.
7. A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea, esclusi i componenti del collegio speciale. Il Presidente del Collegio arbitrale viene scelto di comune accordo tra le parti, nel caso non si raggiunga l'accordo, la nomina viene richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
8. I singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall'articolo 815 del Codice di Procedura Civile, dal Codice Etico confederale e dalla Carta dei Valori associativi. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.
9. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
10. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
11. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
12. In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la

controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

13. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
14. Fatto salvo quanto previsto per le sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, oltre che dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
15. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative o disciplinari, che compongono il Collegio Speciale dei Probiviri. I componenti del collegio speciale non possono essere investiti della risoluzione di controversie interne; il Collegio Speciale dei Probiviri rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, per la carica di Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
16. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea.
17. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. Per tutto ciò che non fosse previsto dal presente Statuto sulle procedure relative al Collegio dei Probiviri è necessario fare riferimento al regolamento di attuazione dello statuto di Confindustria.

Art. 26 - Collegio dei Revisori Contabili

1. L'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori Contabili tra i candidati, in numero superiore a tre, che si sono presentati.



ANIMA[®]



2. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature, in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
3. Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di due preferenze.
4. È Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
5. Almeno un Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
6. Alla carica di Revisore Contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
7. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
8. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Dopo il secondo mandato possono essere rieletti solo dopo una vacatio pari ad un mandato.

Art. 27 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza ed è responsabile del funzionamento della struttura della Federazione soprintendendo a tutte le funzioni della stessa.
2. Il Direttore Generale soprintende inoltre alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione ed ha il compito di preparare e presentare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione economica per il Presidente e il successivo esame della Consiglio di Presidenza, al Collegio dei Revisori Contabili ed al Consiglio Generale.
3. Il Direttore Generale dirige le attività della Federazione ed è responsabile della gestione del personale, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza di diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione e delle Associazioni.

Art. 28 - Fondo comune, esercizio sociale e bilanci

1. Il fondo comune della Federazione è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
 - b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e, pertanto, i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
4. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
5. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento confederale entro e non oltre il 30/9 di ogni anno.
6. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione, nonché il preventivo per l'esercizio successivo, da presentarsi all'Assemblea Generale con l'approvazione del Consiglio Generale e le relazioni del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori Contabili.
7. La Federazione gestisce i servizi generali ed esercita il controllo economico e finanziario di tutte le sue componenti. Le Associazioni sono tenute ad eseguire le decisioni adottate dalla Federazione.

Art. 29 - Modifiche statutarie

1. L'Assemblea delibera, regolarmente convocata o per mezzo di referendum tra gli associati, sulle proposte di modifiche statutarie che possono essere proposte dal Consiglio Generale.
2. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il cinquantacinque per cento dei voti presenti e che rappresentino

almeno il quindici per cento dei voti spettanti a tutti i soci.

3. In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
4. I soci che dissentono dal contenuto delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea hanno diritto di recesso dalla Federazione, da comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Art. 30 - Scioglimento della Federazione

1. Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno del venti per cento della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il sessantacinque per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il trenta per cento dei voti spettanti a tutti i soci.
3. Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
4. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
5. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 31 - Norme generali

Per tutto quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale nonché, in subordine, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.





ANIMA[®]

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

Via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano

tel. +39 0245418.500 -

email: anima@anima.it

web: www.anima.it

facebook: Federazione ANIMA

twitter: @Fed_Anima

linkedin: Federazione ANIMA